



A FIANCO DELL'AUTOMOBILISTA

Questa volta parliamo dei giubbotti retroriflettenti.

L'uso dei giubbotti retroriflettenti di protezione individuale è obbligatorio dal 1° aprile 2004.

La norma è volta ad introdurre un elemento di maggiore protezione per l'automobilista che esce per qualsiasi motivo dall'abitacolo di un veicolo fermo sulla carreggiata.

Dobbiamo ricordare che l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale, previsti espressamente per il conducente, si estende anche ai passeggeri che scendono dal veicolo, onde evitare l'esposizione al pericolo degli stessi.

In particolare, l'obbligo di indossare i giubbotti retroriflettenti è prescritto quando si scende da un veicolo fermo, fuori dai centri abitati, in caso di scarsa visibilità:

- di notte quando mancano o sono insufficienti le luci posteriori di posizione o d'emergenza (quattro frecce lampeggianti) del veicolo fermo;
- in ogni caso, di notte e di giorno, quando il veicolo non può essere scorto a sufficiente distanza da coloro che sopraggiungono da dietro (es.: per la presenza di una curva o di altro ostacolo alla visibilità);
- durante le operazioni di presegnalamento con il triangolo;
- sulle corsie di emergenza e sulle piazzole di sosta (non sulle aree di servizio), ma solo nelle condizioni di scarsa visibilità indicate nei precedenti punti.

Il giubbotto deve essere indossato prima di scendere dal veicolo e di conseguenza il dispositivo di protezione individuale deve essere custodito all'interno dell'abitacolo.

I giubbotti retroriflettenti possono essere di colore giallo fluorescente, rosso fluorescente o arancio/rosso fluorescente.

La relativa etichetta deve contenere: l'identificazione del produttore, il nome del prodotto il riferimento alla normativa UNI EN471, l'indicazione della classe, il numero CE e i simboli relativi alla manutenzione.

Alla prossima.

Angelo Centola